

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 242
approvata il 10 settembre 2019

DETERMINAZIONE: C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA CIG. N. 786883828A - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEI GLADIOLI 33/A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO.

PREMESSO CHE:

Con deliberazione del 9 ottobre 2017, mecc. 2017 03154/010, esecutiva dal 23 ottobre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione ed il relativo schema di bando per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via dei Gladioli 33/A, ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 295, la cui consistenza è indicata nell'allegata planimetria (**All. 1**);

Non sono state presentate offerte in risposta ai due bandi pubblicati rispettivamente nell'anno 2017 e nell'anno 2018, per la concessione in oggetto, la Circoscrizione 5 ha provveduto ad esperire una prima procedura negoziata nel mese di aprile 2018 ed una seconda procedura negoziata ad ottobre 2018, con esito negativo per inammissibilità dell'offerta presentata.

Con determinazione dirigenziale n. 67 dell'11 aprile 2019, mecc. 2019 41612/088, è stata approvata una ulteriore indizione di procedura negoziata di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

entro il termine di presentazione dell'offerta, previsto dal bando di gara per il giorno 20 maggio 2019/06/18, hanno presentato domanda di partecipazione alla gara le seguenti società sportive:

1. S.S.D. Accademia Internazionale Torino con sede in Torino Viale dei Mughetti 5/B;
2. A.S.D. FC Torinese 1894 con sede in Torino Via Tofane 92/9/A.

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 42159/88 del 21/05/2019, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

La gara è stata espletata, come risulta dai verbali di gara custoditi agli atti della Circoscrizione 5, con la prima seduta pubblica tenutasi in data 23 maggio 2019; i lavori della Commissione sono

proseguiti con seconda seduta pubblica il giorno 30 maggio 2019, con terza seduta pubblica in data 3 giugno 2019 e sono stati terminati in quarta seduta pubblica il giorno 4 luglio 2019 approvando gli esiti della selezione, dai quali - in ragione del punteggio riportato dai concorrenti nella valutazione tecnico-sociale e nell'offerta economica - si evidenzia che:

l'A.S.D. FC Torinese 1894 ha riportato il punteggio complessivo di 97,60 su 100;

l'Accademia Internazionale Torino ha riportato il punteggio totale di 81,25 su 100;

PRESO ATTO CHE:

Con determinazione dirigenziale del 15 luglio 2019 mecc. 2019 43144/088, si è proceduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia di aggiudicazione previste dalla normativa vigente, alla A.S.D. FC Torinese 1894, avente sede legale in Torino, Via Tofane 92/9/A, C.F. e P. IVA 97814490013, nella persona del legale rappresentante Sig. Sante SQUILLACE, come risulta dalla documentazione custodita agli atti della Circoscrizione 5;

le comunicazioni previste all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sono state rese note con pubblicazione della determinazione n. mecc. 2019 43144 del 15 luglio 2019 sul sito della Circoscrizione e sul notiziario Appalti della Città di Torino;

CONSIDERATO CHE:

le comunicazioni previste dall'art. 76 comma 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse in data 9 luglio 2019 prot. n. 6762 e 6763 all'A.S.D. FC Torinese 1894, aggiudicatario a seguito della procedura di gara e alla Accademia Internazionale Torino secondo in graduatoria;

nei confronti dell'aggiudicatario sono stati richiesti agli enti competenti i documenti necessari al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel capitolato di gara, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, e alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e questi sono pervenuti regolarmente alla Circoscrizione 5. I suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo;

non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;

sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- non risulta aperta presso Inps e Inail alcuna posizione ai fini del rilascio del DURC relativa all'Associazione Sportiva Dilettantistica FC Torinese 1894;

- l'Associazione non è soggetta all'ottemperanza ai sensi della Legge 68/99;

RITENUTO DI

- procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara approvando lo schema preliminare di concessione, che forma parte integrante del presente provvedimento (**All. 2**), sottoscritto in data 28 agosto 2019 dal Legale Rappresentante dell'Associazione presso l'ufficio Patrimonio Sport della Circoscrizione 5, per accettazione preliminare di

tutte le condizioni in esso contenute e offerte in sede di gara, con particolare riferimento alla esecuzione della Relazione Tecnica con descrizione dei lavori, del Computo Metrico Estimativo, al Cronoprogramma, al Progetto Sociale, rispettando l'esecuzione del piano degli investimenti da destinare al miglioramento qualitativo dell'impianto;

- perfezionare l'aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto da parte del Servizio Contratti della Città, recependo il suddetto schema di concessione, rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo e che pertanto saranno cause legittime di revoca la mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta da parte del competente Servizio Contratti della Città;

TENUTO CONTO CHE

- il pagamento del canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato, per la parte sportiva, in ragione di 8.566,00, oltre ad euro 1.884,52 per I.V.A. 22%, per un totale di euro 10.450,52, come da offerta economica presentata in sede di gara e custodita agli atti della Circoscrizione 5 e corrispondente al 20% del valore patrimoniale in euro/anno 42.830,00 (oltre IVA a termine di legge), come quantificato dal Servizio Valutazioni della Direzione Centrale Patrimonio con relazione di perizia n. 117/2014 dell'8 maggio 2014;

Il canone complessivo di Euro 10.450,52, comprensivo di IVA al 22%, dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5. La prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di consegna dell'impianto fatta constatare da apposito verbale che avverrà solo a seguito della sottoscrizione del contratto;

- l'onere relativo alle utenze dell'intera struttura viene posto a carico del concessionario al 50%, interamente i costi relativi alle forniture delle utenze riferite alla parte commerciale e sale riunioni qualora presenti presso l'impianto, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati.

Il concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti di fornitura delle utenze, a proprio carico, contestualmente alla consegna dell'impianto, inoltre resteranno interamente a carico del concessionario le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

- la concessione ha una durata pari ad anni 18 (diciotto) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di sottoscrizione del contratto. Tale durata sarà condizionata all'esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioria di seguito riportati, come da progetto tecnico, computo metrico estimativo e cronoprogramma presentato dall'A.S.D. FC Torinese 1894:

Nel campo di calcio a 11:

- riqualificazione manto in erba naturale;
- riqualificazione impianto di irrorazione;

- adeguamento dimensioni rettangolo di gioco per omologazione FIGC-LND;
- sostituzione dell'impianto di illuminazione con proiettori a LED;
- rimozione tribuna aperta esistente e realizzazione di nuova tribuna coperta;
Nel campo di calcio a 9:
- rimozione recinzioni esistenti e realizzazione di nuove recinzioni;
- realizzazione di due campi di calcio a 8 in erba sintetica;
- realizzazione di nuovo impianto di illuminazione con proiettori a LED;
Fabbricato principale:
- pulizia e messa in funzione degli spazi esistenti;
- manutenzione delle dotazioni impiantistiche;
- realizzazione palestra nel locale provvisto di pavimento in gomma;
- installazione di nuovo impianto fotovoltaico da 10 KW;
Aree esterne:
- pulizia e manutenzione del verde;
- realizzazione nuovi percorsi pedonali;
- realizzazione area gioco bimbi/playground.

per un importo complessivo pari ad Euro 470.000,00 oltre IVA ed oneri esclusi presentati in sede di offerta, nelle modalità prescritte dall'art. 2 del predetto schema e richiamando l'art. 20 che include nella causa legittima di revoca della concessione anche: "gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere di investimento", da realizzarsi come da progetto tecnico e cronoprogramma a corredo dell'offerta;

CONSIDERATO CHE

In merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di assoggettamento a IVA dell'importo sopra indicato per la realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo che viene assegnato in concessione in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati nel periodo di durata del rapporto concessorio, si definiscono alcuni elementi di riferimento normativo, che vengono esplicitati nella loro evidenza nei seguenti capoversi.

La concessione approvata con i provvedimenti sopra richiamati può essere configurata come concessione di un servizio pubblico. Tale inquadramento trova riscontro in specifiche pronunce giurisprudenziali, quali in particolare: TAR Lazio, Roma, sez. II, 22/03/2011 n. 2538; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385/2013 del 02/05/2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10/03/2009 n. 1367 (e quali, peraltro, indicate nel parere AG 87/2015/AP in data 02/12/2015, rilasciato alla Città dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente all'impianto sportivo comunale "Palazzo del Nuoto" di via Filadelfia, 73).

Lo stesso inquadramento si giustifica, inoltre, alla luce delle disposizioni del citato Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi comunali, ed in

particolare del disposto di cui all'art. 10, comma 3, che disciplina i lavori di adeguamento, miglioria e nuove opere che possono essere apportati all'impianto e che così recita: *“Per tali opere non si applica il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di interventi accessori alla gestione del servizio, che è da considerare la parte essenziale del rapporto contrattuale e, pertanto, prevalente nell'ambito delle attività oggetto della concessione”*. L'articolo 2 dello stesso Regolamento stabilisce, poi, che, nella procedura di affidamento della concessione sia, comunque, applicato l'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, che disciplina le concessioni di servizi. Quest'ultimo articolo, al comma 7, richiama l'art. 143, comma 7, dello stesso D. Lgs. 163/2006, il quale stabilisce quanto segue: *“l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo”*.

Alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati ai capoversi precedenti, si attesta che il piano economico-finanziario ed il piano degli ammortamenti costituiscono elementi essenziali dei contratti di concessione di servizi, al cui novero si ascrive – come sopra indicato – la convenzione in argomento; di conseguenza, gli investimenti effettuati dal concessionario di un servizio pubblico (e quindi anche eventuali opere eseguite da quest'ultimo, se strumentali all'esercizio del servizio stesso) devono considerarsi effettuati nell'esclusivo interesse del concessionario medesimo fino al termine del rapporto concessorio in quanto la gestione delle opere e dei servizi costituisce il corrispettivo della concessione per lo stesso concessionario. Si richiama ancora, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2385/2013 del 02/05/2013, a termini della quale, infatti, che *“il bene oggetto di concessione viene sfruttato dal concessionario in termini economici-imprenditoriali in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire al concessionario di ricavarne un utile”*.

Per quanto riguarda, ancora, la concessione di un servizio pubblico, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate - nella risposta all'interpello n. 904/67/2015 - ha ritenuto rilevante ai fini IVA solo l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, valore che deve essere indicato nella convenzione. Inoltre il Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Ufficio del Direttore Centrale, con la risoluzione n. 75 del 26/05/2000, ha ritenuto che gli obblighi di fatturazione sorgano al momento della devoluzione del bene al concedente, al termine della concessione.

Le osservazioni sopra riportate risultano coerenti e compatibili con la disciplina riferita ai contratti di concessione contenuta della parte III del nuovo Codice Appalti, approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 164 e sgg..

Con riferimento specifico agli elementi posti in evidenza nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte in data 26/04/2016 all'interpello del Comune di Torino n. 901 48/2016 in data 16/02/2016 in merito alle concessioni amministrative fra la Città e soggetti terzi in cui sia prevista l'esecuzione di lavori a carico del concessionario, si rileva quanto segue.

In primo luogo si specifica, alla luce delle considerazioni riportate nei capoversi precedenti, che i lavori proposti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'A.S.D. FC Torinese 1894 verranno effettuati nell'impianto sportivo comunale sito in via dei Gladioli 33/A nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza. Pertanto dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili.

Si attesta inoltre che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato dall'A.S.D. FC Torinese 1894 nell'offerta presentata, e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso è stata effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti. Tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto effettuata dal competente Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde espresso nella relazione di perizia trasmessa alla Circoscrizione 5 con nota del 22 aprile 2014 prot. n. 6254, 4.80.1, e conservata agli atti della stessa Circoscrizione 5, ed in relazione all'abbattimento proposto dall'A.S.D. FC Torinese 1894 in sede di offerta, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento n. 295.

Si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna dell'impianto alla Città alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dall'A.S.D. FC Torinese 1894 unitamente all'offerta in sede di gara, e considerato pertanto che l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene allo scadere della concessione.

Preso atto di tutto quanto sopra riportato, si attesta che l'importo di Euro 470.000,00 oltre IVA ed oneri esclusi, indicato dall'A.S.D. FC Torinese 1894, aggiudicataria della procedura di cui sopra, nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta, unitamente al progetto tecnico preliminare, in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo comunale sito in Strada Lanzo n. 186, non debba essere assoggettato ad IVA.

In coerenza con quanto analiticamente indicato nei capoversi precedenti, si dà inoltre atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via dei Gladioli 33/A non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio.

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 201204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata in data 9 settembre 2015, conservata agli atti della Circoscrizione 5.

Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente d'Area Circoscrizionale (**All. 3**).

L'A.S.D. FC Torinese 1894 ha presentato idonea dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (**All. 4**).

E' stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 conservata agli atti della Circoscrizione 5.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 così come integrati e corretti dal D.Lgs n. 126/2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1) di approvare in via definitiva le risultanze della gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via dei Gladioli 33/A, per le motivazioni riportate in premessa e consequenziali a tutti gli atti di gara già approvati con determinazione del 15 luglio 2019 mecc. 2019 43144/88 (proposta di aggiudicazione provvisoria con sospensiva efficacia);
- 2) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata CIG n. 786883828A, per la durata di anni 18 (diciotto) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, approvando l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito a Torino in via dei Gladioli 33/A, all'A.S.D. FC Torinese 1894 avente sede legale in Torino, Via Tofane 92/9/A, C.F. e P. IVA 97814490013, nella persona del legale rappresentante Sig. Sante SQUILLACE, come risulta dalla documentazione custodita agli atti della Circoscrizione 5;
- 3) di attestare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono interamente richiamate, in esito alla procedura di gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via dei Gladioli n. 33/A, espletata ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 295 per la gestione sociale in regime di concessione degli impianti sportivi comunali che l'importo di Euro 470.000,00 oltre IVA ed oneri esclusi, indicato dalla stessa associazione aggiudicataria nel computo metrico estimativo presentato in sede di offerta unitamente al progetto tecnico preliminare in relazione alla realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto, non deve essere assoggettato ad IVA;
- 4) di dare atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori, sanzioni per i casi di inadempimento contrattuale) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via dei Gladioli 33/A non comportano riconoscimento di controprestazione; che tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio;
- 5) di approvare lo schema di concessione allegato, (all. 2), firmato in data 28 agosto 2019 per preliminare accettazione dal legale rappresentante dell'A.S.D. FC Torinese 1894 e conservato agli atti della Circoscrizione, dando atto che si provvederà a trasmettere gli atti al Servizio Contratti della Città al fine della stipulazione del contratto, autorizzando l'ufficiale

rogante ad apportare tutte le modifiche di carattere tecnico-formale che si rendessero necessarie ad una migliore redazione dell'atto, estendendo tale facoltà a tutti gli articoli che lo compongono;

- 6) di dare atto che, in conseguenza del presente atto, l'A.S.D. FC Torinese 1894, dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine fissato con tutta la documentazione richiesta dal Servizio Contratti della Città, rilevando che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo, con riconsegna dell'impianto alla Città;
- 7) di comunicare, l'esito della gara di cui alla presente determinazione all'Associazione aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Città, e alla trasmissione del presente atto ai soggetti indicati all'art. 2 comma 9 del Regolamento 295;
- 8) di dare atto che le somme corrispondenti al canone d'uso annuale di Euro 10.450,52 saranno accertate con separato provvedimento dirigenziale in seguito alla stipula del contratto dalla quale decorre ogni effetto giuridico della concessione;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione aperta";
- 10) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 10 settembre 2019

IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE

Dott. Umberto MAGNONI



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

dott. Paolo LUBBIA

